

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3309 del 26/06/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione per utilizzo di area del demanio idrico in sponda destra del Fiume Marecchia, di comprensivi 635.260,00 mq, per la realizzazione e il mantenimento di un impianto golfistico, sita nel Comune di Verucchio Loc. Villa Verucchio - GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI SRL. Prat n. RNPPT0148/12RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3385 del 23/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, contenente le disposizioni sulle opere idrauliche delle diverse categorie;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, e in particolare gli artt. 140 e 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, in cui sono contenute le disposizioni in materia di occupazione e utilizzo del territorio;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6, relativa alla gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee-guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza" approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 1191/2007;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei

corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

Considerato che:

- con atto dell'Intendenza di Finanza di Forlì **rep. 669 prot. 17786/89** stipulato in data 29/06/1989 è stata rilasciata all'Associazione Amalia Golf Club Villa Verucchio (C.F. 91011610408) ora Società Amalia Golf Club Villa Verucchio (Rimini) s.r.l. (C.F. 91011610408) la concessione diciannovenne per l'utilizzo di un'area del demanio idrico sita in sponda destra del fiume Marecchia in località Villa Verucchio nel Comune di Verucchio per una superficie di circa 70 ettari;
- l'atto rep. 669 prot. 17786/89 è stato rettificato e modificato dai successivi atti **rep. 672 prot 28437/90** stipulato in data 28/08/1990, **rep. 674 prot. 10630/91** stipulato in data 12/04/1991 **rep. 675 prot. 46143/91/3°** stipulato in data 16/12/1991;
- l'art 2 dell'atto rep. 672 prot 28437/90 prevede che *"...la durata diciannovenne della concessione - agli effetti giuridici ed economici - avrà decorrenza dalla data in cui sarà fatta la consegna dell'area demaniale con regolare verbale..."*;
- nel verbale di consegna dell'area le parti hanno convenuto che

la consegna dell'area avvenisse il 01/02/1993 e pertanto la concessione è scaduta in data 31/01/2012;

DATO ATTO che la legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 è intervenuta a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni per l'occupazione delle aree del demanio idrico, determinando altresì le tipologie di utilizzo ed i relativi canoni da applicare;

PRESO ATTO che con istanza, corredata degli allegati tecnici, pervenuta il 31/01/2012 e registrata in medesima data al n. PG.2012.0025748 di protocollo, la Società Amalia Golf Club Villa Verucchio (Rimini) s.r.l. (C.F. 91011610408), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Verucchio in via Molino Bianco n.109, ha chiesto il rinnovo della concessione sopra descritta;

Visti gli elaborati grafici allegati all'istanza di rinnovo dai quali emerge:

- che la superficie di area demaniale oggetto della richiesta di rinnovo è pari a mq. 635.260,00 quindi inferiore rispetto ai mq. 700.000 (70 ettari circa) originariamente concessi;
- che viene inclusa l'area demaniale di superficie pari a mq. 26.339 non compresa nella perimetrazione di cui alle precedenti concessioni;
- che viene esclusa dalla richiesta di rinnovo l'area della superficie di mq. 99.808, area naturalistica ospitante i cavalieri d'Italia nel tratto compreso tra il sentiero storico naturalistico e l'alveo attivo del fiume Marecchia;

Vista la nota registrata al prot. PG.2013.0287295 del 19/11/2013 con la quale la Società Gruppo CMV s.n.c. di "CMV Servizi s.r.l." ha comunicato che:

- *"...il gruppo di società che fa capo alla Società Cooperativa Muratori di Verucchio...del quale fa parte anche AMALIA GOLF CLUB VILLA VERUCCHIO S.R.L. ha avviato lo studio di un piano di risanamento aziendale, ex articolo 67 l.f., e da ultimo ha richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo. Allo scopo di gestire unitariamente la procedura di concordato le società interessate hanno dapprima conferito l'intera azienda dalle stesse possedute in una Società in Nome Collettivo di nuova costituzione denominata GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI SRL, ed hanno successivamente sottoscritto quali soci illimitatamente responsabili di tale società la domanda*

di ammissione alla procedura di concordato preventivo. In particolare con riferimento alla società AMALIA GOLF CLUB VILLA VERUCCHIO SRL, l'atto di conferimento, in copia allegato, è stato stipulato in data 22 aprile 2013, a ministero notaio Pietro Fabbrani in Rimini, con repertorio n. 33800, raccolta 15129. Tale atto non determina l'estinzione della società AMALIA GOLF CLUB VILLA VERUCCHIO SRL che a tutt'oggi è esistente, ma trasferisce l'intera azienda, comprensiva di tutti i rapporti contrattuali, nella società GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI SRL la quale subentra agli stessi ad ogni effetto di legge.",

- "La domanda di concordato è stata invece presentata in data 26 aprile 2013...il Tribunale di Rimini ha emesso in data 27 giugno 2013 il decreto depositato in cancelleria in data 3 luglio 2013 ... con il quale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI SRL e della società che della medesima sono soci illimitatamente responsabili, fra le quali AMALIA GOLF VILLA VERUCCHIO SRL",
- "Tanto premesso...il nuovo atto di concessione dovrebbe essere sottoscritto dalla società GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI SRL che è subentrata alla società AMALIA GOLF CLUB VILLA VERUCCHIO SRL in forza dell'atto di conferimento dell'azienda...", "il pagamento del canone di concessione demaniale verrà effettuato da GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI SRL", "la fideiussione a garanzia delle obbligazioni contrattuali relativa alla pratica n. RNPPT0148-RIMINI, è stata richiesta dal gestore dell'impianto golfistico INTERNATIONAL GOLF HOLDING SRL su mandato di GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI SRL a CONSORZIO ITALIA FIDI, a favore di REGIONE EMILIA ROMAGNA...";

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n.35 del 29/02/2012 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico n. 112 del 20/01/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini, registrato al protocollo ARPAE al n. PGDG/2017/578 del 23/01/2017, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

Verificato altresì che l'area ricade all'interno del sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 Torriana Montebello e Fiume Marecchia Cod. Id IT4090002 (Area SIC, ZPS) di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna ai fini della Valutazione di incidenza;

PRESO ATTO:

- della Dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla pre-valutazione di Incidenza (Modulo A2) e relativa documentazione tecnica inviata dal Gruppo CMV SNC del 30/01/2017 registrata al protocollo n. PGDG/2017/952 del 01/02/2017;

- del parere espresso ai sensi degli Artt. 3 e 5 L.R. 7/2004 dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna con nota del 11/05/2017 registrata al protocollo n. PGDG72017/4923 del 11/05/2017, con il quale si è definito che il rinnovo della concessione possa essere autorizzato poiché non incide negativamente su habitat e specie animali e vegetali presenti sul sito a condizione che vengano rispettate le prescrizioni inserite all'interno del disciplinare;

Rilevato che i canoni relativi alle annualità della concessione originaria sono stati versati, come risulta dall'attestazione di versamento prodotta dal Concordato Preventivo Omologato del gruppo CMV S.N.C. di CMV Servizi Srl agli atti dell'amministrazione;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince anche dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che il rinnovo della concessione possa essere assentito a favore della società GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI S.R.L in quanto con atto n.15129 del 22/04/2013 rep.33800 si è proceduto al conferimento nella società GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI S.R.L dell'intera azienda di proprietà della società AMALIA GOLF CLUB VILLA VERUCCHIO SRL,;
- di fissare il canone annuo per l'annualità 2017 in € 89.678,37;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 07/06/2017;

- ha versato alla Regione Emilia Romagna:
 - l'importo di € 75,00 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
 - l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 89.678,37 ed è stata versata in data 31/05/2017;
- ha versato il deposito cauzionale pari a € 89.678,37 in data 31/05/2017 a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI S.R.L., codice fiscale 04047800406, con sede legale a Verucchio (RN) in via Provinciale Nord n.3374 il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in località Villa Verucchio nel Comune di Verucchio, distinta catastalmente come segue:
 - al foglio 1 antistante i mappali 1-98-25
 - al foglio 2 antistante i mappali 3-9-8 e 26
 - al foglio 4 mappale 55/parte e antistanti

per complessivi mq. 635.260 per il mantenimento di un impianto golfistico, così come riportato nell'elaborato tecnico identificativo dell'area (tavola 1.2), conservata agli atti della scrivente Agenzia;
2. di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le ulteriori autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2028;
5. di stabilire nella misura di € 89.678,37 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà adeguato e aggiornato, ai sensi dell'Art 8 della L.R. 2/2015;

7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT25R0760102400001018766707 intestato a REGIONE EMILIA ROMAGNA STB Romagna;
8. di stabilire il deposito cauzionale in € 89.678,37 dando atto che è stato versato in data 31/05/2017. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento dei canoni entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24,
11. di stabilire che, il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione del presente atto e che la registrazione è a carico del concessionario;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. che l'originale del presente atto, di cui il disciplinare è parte integrante, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'avv. Donatella Eleonora Bandoli;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
16. Di precisare inoltre:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999,

n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- 17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 18. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- 19. di notificare il presente atto via PEC al concessionario.

Il Direttore Tecnico

Franco Zinoni

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore del GRUPPO CMV SNC di CMV SERVIZI S.R.L., codice fiscale 04047800406, con sede legale a Verucchio (RN) in via Provinciale Nord n. 3374.

(Pratica SISTEB n. RNPPT0148/12RN01)

Il presente disciplinare sostituisce integralmente le prescrizioni previste negli atti dell'Intendenza di Finanza di Forlì rep. 669 prot. 17786/89, rep. 672 prot 28437/90, rep. 674 prot. 10630/91 e rep. 675 prot. 46143/91/3°

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Marecchia in località Villa Verucchio nel Comune di Verucchio di **complessivi mq. 635.260** da destinare al mantenimento di un impianto golfistico.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, planimetria in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2028.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato in € 89.678,37. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

- b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 89.678,37.
- c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- d. L'importo del deposito cauzionale é fissato in € 89.678,37 pari al canone 2017. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
- e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall' Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a

non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

d. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

e. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

f. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

g. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

h. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

i. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

a) Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia regionale sicurezza

territoriale e protezione civile ed agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

b) L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

c) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini, l'amministrazione concedente (ARPAE) ha facoltà di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero vi fosse la necessità di eseguire lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a lasciare libera l'area demaniale da cose od attrezzature per consentire l'esecuzione dei lavori modi e tempi prescritti dal L'Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile;

d) il concessionario è tenuto a garantire la transitabilità nell'area in concessione per la manutenzione ad opera del Consorzio di Bonifica della Romagna al canale di derivazione destra-Marecchia su entrambe le sponde.

Articolo 6

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL PARERE ESPRESSO DALL'ENTE DI GESTIONE

PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - ROMAGNA

- 1) utilizzo esclusivamente di prodotti ammessi in agricoltura biologica;
- 2) utilizzo esclusivamente di specie autoctone e tipiche degli ambienti fluviali per ogni intervento sul verde;
- 3) sfalcio delle aree non utilizzate come green soltanto dopo il 10 agosto, nelle rispetto delle MSC vigenti;
- 4) divieto di illuminazione notturna, ad eccezione delle pertinenze della club house;
- 5) divieto di introduzione di pesci negli stagni dell'impianto;
- 6) immediata rimozione dei pesci, qualora presenti, dagli stagni dell'impianto, potenziali siti ottimali per insetti e anfibi protetti dalla direttiva 92/43/CEE;

- 7) introduzione di idrofite autoctone, in collaborazione con l'Ente, negli stagni dell'impianto, per ottenere gli habitat lentici della direttiva 92/43/CEE;
- 8) obbligo di produrre all'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità - Romagna, analisi trimestrali dei parametri fisici e chimici delle acque di scolo dal tappeto verde e delle acque di falda in almeno tre punti diversi (due superficiali, di cui una interna e una esterna all'impianto, e una di falda);
- 9) effettuazione di un sopralluogo con l'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità - Romagna e di successivi monitoraggi da parte dell'Ente ai boschi ripariali interni all'impianto, al fine di verificare ed eventualmente monitorare la presenza di una possibile garzaia con specie protette dalla direttiva 09/147/CE;
- 10) rispetto assoluto e assenza di interventi di qualsiasi genere non preventivamente concordati con questo Ente sulle aree di presenza di habitat protetti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, come riportati sulla cartografia degli habitat sovrapposta al perimetro del golf, già a disposizione del soggetto gestore;
- 11) adozione di tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dai mezzi genericamente utilizzati nell'impianto;

Si evidenzia che le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Per accettazione:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.